

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

FormulaVitaPrivata

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO

CGA Ed. 31/05/2012

NOTA INFORMATIVA

Le informazioni contenute nella presente nota sono finalizzate alla corretta comprensione, da parte del contraente, del contratto riferibile a BCC Assicurazioni S.p.A., e sono redatte secondo le indicazioni contenute nella circolare n. 303 del 2 giugno 1997

I. TERMINOLOGIA

BCC ASSICURAZIONI:	BCC Assicurazioni S.p.A.;
Assicurato:	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
Assicurazione o contratto:	il contratto di assicurazione;
Contraente:	il soggetto che stipula l'assicurazione e che paga il premio;
Sinistro:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
Indennizzo:	la somma che BCC Assicurazioni S.p.A., è tenuta a corrispondere all'assicurato in caso di sinistro.

II. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA

- BCC Assicurazioni S.p.A., Società del gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritto all' Albo dei gruppi assicurativi al N. 019. Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 02652360237, numero di iscrizione al Repertorio Economico Amministrativo di Milano 1782224, , iscritta all'Albo Imprese tenuto da ISVAP al 1.00124
- Sede Legale: in Largo Tazio Nuvolari, 1 – 20143 Milano, (Italia);
- Telefono: 02/466275; sito Internet: www.bccassicurazioni.com;
- Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni: provvedimento ISVAP n. 333 del 13 settembre 1996 – G.U. n. 220 del 19 settembre 1996;
- Società di revisione: PKF ITALIA SPA, Viale Vittorio Veneto 10 – 20100 Milano;

III. INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

A. Legge applicabile all'assicurazione

L'assicurazione è regolata dalla legge italiana.

B. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo:

BCC Assicurazioni S.p.A.
- Servizio Reclami c/o Cattolica Assicurazioni – Società Cooperativa
- Servizio Reclami di Gruppo –
Lungadige Cangrande, 16 – 37126 Verona (Italia)
Fax: **02/21072280**
E-mail: reclami@bccassicurazioni.bcc.it

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21, 00187 Roma, telefono 06-421331, telefax 06-42133206, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

NOTA BENE: Si richiama l'attenzione del contraente sulla necessità di leggere attentamente le condizioni di polizza prima di procedere alla sua sottoscrizione. Eventuali spiegazioni o chiarimenti possono comunque essere richiesti a BCC Assicurazioni S.p.A.

DEFINIZIONI

DEFINIZIONI valide per l'Assicurazione in generale

Nel testo che segue si intende per:

Assicurazione

Il contratto di assicurazione.

Contraente

La Banca di Credito Cooperativo che stipula il contratto di assicurazione per conto dei propri clienti.

Dichiarazione di Adesione

Il modulo sottoscritto dall'Assicurato, contenente dichiarazioni rilevanti ai fini dell'assicurazione.

Franchigia

La parte di danno espressa in cifra che rimane a carico dell'assicurato.

Scoperto

La percentuale del danno che rimane a carico dell'assicurato.

Premio

La somma in denaro comprensiva di eventuali imposte che il Contraente e la Società hanno convenuto che venga corrisposta dall'Assicurato alla Società medesima in base al Contratto di Assicurazione di cui alla presente Polizza.

Polizza

Il documento che prova l'esistenza dell'assicurazione.

Sinistro

Il verificarsi del fatto dannoso, per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Società

BCC Assicurazioni S.p.A., con Sede Legale: in Largo Tazio Nuvolari, 1 – 20143 Milano, (Italia);
Indirizzo a cui spedire comunicazioni e/o documenti: BCC Assicurazioni S.p.A. Via Sede Legale: in Largo Tazio Nuvolari, 1 – 20143 Milano, Tel. 02 466275 Fax: 02 21072250.

DEFINIZIONI valide per la SEZIONE I - RC

Nel testo che segue si intende per:

Assicurato

La persona fisica, nonché i componenti del suo nucleo familiare , intestataria di rapporti bancari con il Contraente, che abbia sottoscritto la Dichiarazione di Adesione alla presente assicurazione.

Convivente more uxorio

La persona, che in forza di un rapporto personale con l'assicurato, duraturo e continuativo, nonché adeguatamente documentato e socialmente noto, convive stabilmente con l'assicurato e ha in comune con lo stesso la residenza anagrafica (o il domicilio abituale) e lo stato di famiglia. Sono escluse le persone che convivono "more uxorio" con soggetti appartenenti al nucleo familiare dell'assicurato.

Cose

Sia gli oggetti materiali sia gli animali.

Dimora Abituale

La residenza anagrafica dell'Assicurato.

Dimora Secondaria

Casa o Appartamento non dimora abituale.

Nucleo Familiare

L'insieme delle persone che compongono il nucleo familiare secondo quanto risulta dallo Stato di Famiglia del Contraente compreso il convivente more uxorio e i figli non coniugati di questi se conviventi con l'assicurato.

DEFINIZIONI valide per la SEZIONE II - TL

Nel testo che segue si intende per:

Ammenda

Pena pecuniaria stabilita per le contravvenzioni, in contrapposizione alla **multa**, pena pecuniaria prevista per i delitti.

Anno

Periodo di tempo pari a 365 giorni, o a 366 giorni in caso di anno bisestile.

Arbitrato

Istituto con il quale le parti, di comune accordo, rinunciano ad adire l'Autorità giudiziaria ordinaria per la risoluzione di controversie concernenti l'interpretazione o l'esecuzione del contratto.

Assistenza giudiziale

Attività di difesa di un legale quando si attribuisce al giudice la decisione sull'oggetto della controversia.

Assistenza stragiudiziale

Attività che viene svolta al fine di comporre qualsiasi vertenza prima del ricorso al giudice e per evitarlo.

Caso assicurativo

Sinistro, ovvero il verificarsi del fatto dannoso - cioè la controversia - per il quale è prevista l'assicurazione.

Contributo Unificato

Imposta di bollo sugli Atti giudiziari - contributo unificato istituito dall'articolo 9 legge 23 dicembre 1999, n. 488, modificato dal decreto legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito dalla legge 10 maggio 2002, n. 91, confluito nel Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di giustizia, approvato con D.P.R. del 30 maggio 2002 n.115.

Costituzione di parte civile

Il soggetto che, all'interno del processo penale, esercita l'azione civile è denominato parte civile. L'azione civile è quella diretta a fare valere la pretesa civilistica al risarcimento del danno. Quindi, i danni risarcibili sono sia quelli patrimoniali, che hanno un contenuto quantificabile in termini economici, che quelli non patrimoniali ovvero denominati danni morali e derivanti dalle sofferenze patite in conseguenza della condotta illecita.

L'atto che introduce l'azione civile nel processo penale è l'atto di costituzione di parte civile oppure l'atto di trasferimento in sede penale dell'azione civile, già promossa nella sua naturale sede.

Controparte

La parte avversaria in una controversia.

Consulente tecnico d'ufficio (C.T.U.)

Svolge la funzione di Ausiliario del Giudice lavorando per lo stesso in un rapporto strettamente fiduciario. Scopo del Consulente è quello di rispondere in maniera puntuale e precisa ai quesiti che il Giudice formula nell'udienza di conferimento dell'incarico e di relazionarne i risultati nell'elaborato peritale che prende il nome di Consulenza Tecnica d'Ufficio.

Consulente tecnico di parte (C.T.P.)

Libero professionista, al quale una parte in causa conferisce un incarico peritale in quanto ritiene l'incaricato esperto in uno specifico settore. Se un soggetto è coinvolto in una causa pendente o intende intraprenderne una (il caso dell'accertamento tecnico preventivo) incarica una persona di propria fiducia (il consulente di parte appunto) affinché questa affianchi il consulente tecnico nominato dal giudice. Il giudice, infatti, con l'ordinanza di nomina del CTU, assegna alle parti un termine entro il quale possono nominare un loro consulente tecnico.

Danno di natura contrattuale

Danno dovuto ad un inadempimento o violazione di una obbligazione assunta tramite un contratto scritto o verbale.

Danno extracontrattuale

Danno ingiusto conseguente a fatto illecito.

Denuncia

Atto con il quale chiunque abbia notizia di un reato perseguibile d'ufficio ne informa il pubblico ministero o un ufficiale di polizia giudiziaria.

Delitto colposo

È solo quello espressamente previsto come tale (e a tale titolo contestato) dalla legge penale e commesso per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di leggi, ma senza volontà né intenzione di causare l'evento lesivo.

Delitto doloso

Qualsiasi delitto all'infuori di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi o preterintenzionali.

Diritti reali

Sono i diritti che hanno per oggetto una cosa: esempio la proprietà, l'usufrutto, l'uso, l'usucapione, l'abitazione, le servitù (es. di passaggio), il pegno, l'ipoteca, etc.. .

Con questa definizione includiamo anche il possesso.

Esecuzione forzata

È l'attuazione in via coatta del diritto del creditore.

Si distingue in:

- **Espropriazione forzata**, attinente alle obbligazioni pecuniarie e consistente nel pignoramento dei beni del debitore con conseguente loro liquidazione;

- **Esecuzione forzata in forma specifica**, attinente alle obbligazioni di consegnare, di fare e di non fare e consistente nel conseguimento coatto di quanto dedotto in prestazione.

Presupposto processuale dell'esecuzione forzata è il titolo esecutivo, che formalmente legittima il creditore all'esperimento di azione esecutiva. Sono titoli esecutivi le sentenze, le scritture private autenticate (es cambiali), gli atti ricevuti da notaio o altro PU.

Estinzione del reato

Le cause di estinzione del reato sono fatti giuridici che per l'ordinamento giuridico italiano annullano o cancellano la punibilità di un fatto costitutivo di reato. Sono:

- morte del reo prima della condanna (150cp)
- amnistia (151cp)
- rimessione della querela (152)
- prescrizione del reato (157cp)
- oblazione (contravvenzioni) 162cp
- sospensione condizionale della pena (167cp)
- perdono giudiziale per i minori di anni 18 (169cp)

Inabilitazione

È un istituto del diritto civile che esclude parzialmente il soggetto dalla capacità di agire.

Incidente

Sinistro dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale, che provochi danni al veicolo tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali.

Interdizione

È riferito ad un soggetto maggiorenne nei confronti del quale un tribunale ordinario, anche prima della maggiore età, abbia emesso provvedimento di interdizione.

L'interdizione ha effetto immediato dal giorno di pubblicazione della sentenza (art.421) e può essere revocata soltanto su istanza di legittimi richiedenti (art.429) ma non dell'interdetto stesso.

Isvap

Istituto per la vigilanza sulle Assicurazioni private e di interesse collettivo.

Locatario

Persona fisica/giuridica che riceve il veicolo in locazione.

Massimale

Somma massima liquidabile dalla Società per ogni caso assicurativo denunciato limitatamente agli oneri indicati nell'art. 1 - Oggetto dell'Assicurazione.

Mediazione obbligatoria D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010

La mediazione, rispetto ad alcune materie, si pone come condizione di procedibilità per l'avvio del processo. Si tratta dei casi in cui il rapporto tra le parti è destinato, per le più diverse ragioni, a prolungarsi nel tempo, anche oltre la definizione della singola controversia. Ovvero dei casi di rapporti particolarmente conflittuali, rispetto ai quali, anche per la natura della lite, è quindi particolarmente più fertile il terreno della composizione stragiudiziale. La mediazione diviene condizione di procedibilità per le seguenti materie:

- condominio;
- diritti reali;
- divisione;
- successioni ereditarie;
- patti di famiglia;
- locazione;
- comodato;
- affitto di azienda;
- risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti;
- risarcimento del danno derivante da responsabilità medica;
- risarcimento del danno derivante da diffamazione con il mezzo della stampa o altro mezzo di pubblicità;
- contratti assicurativi, bancari e finanziari.

Morte presunta

È un istituto giuridico di volontaria giurisdizione del diritto italiano con il quale, attraverso una pronuncia del Tribunale, una persona viene ritenuta morta dall'ordinamento, allorché questa si sia allontanata dal luogo del suo ultimo domicilio o dall'ultima residenza e non abbia fatto avere più sue notizie per un periodo di tempo determinato.

Multa

Vedi Ammenda.

Notifica

Attraverso la notifica si porta a conoscenza di un soggetto un determinato documento o atto processuale.

Notizia di reato

Per poter dare inizio alle indagini preliminari – fase del procedimento penale antecedente rispetto all'eventuale processo - il Pubblico Ministero o la Polizia Giudiziaria devono acquisire una notizia di

reato, che consiste nell'informazione che un reato sarebbe stato commesso da una o più persone non identificate (notizia generica) o identificate (notizia specifica). Il P.M. deve iscrivere immediatamente ogni notizia di reato, nel Registro delle notizie di reato ed è da questo momento che iniziano a decorrere i termini ordinari per lo svolgimento delle indagini.

Omologazione della separazione

È un controllo sulle modalità stabilite consensualmente dai coniugi, attraverso il quale si verifica la legittimità e l'opportunità (soprattutto riguardo agli eventuali figli) dei termini della separazione.

Organismo di mediazione

Le procedure di mediazione possono essere gestite solo dagli organismi pubblici e privati iscritti a un apposito Registro presso il Ministero della giustizia. I requisiti e le modalità di iscrizione sono disciplinati in uno specifico decreto ministeriale.

Reato

Violazione di norme penali. I reati si distinguono in delitti o contravvenzioni e comportano pene diverse, detentive e/o pecuniarie (per delitti: reclusione, multa; per contravvenzioni: arresto, ammenda). I delitti si dividono poi, in base all'elemento soggettivo, in delitti dolosi, delitti preterintenzionali, delitti colposi, mentre nelle contravvenzioni la volontà è irrilevante.

Rescissione

Attraverso l'azione di rescissione si permette a un soggetto che ha concluso contratto in condizioni di pericolo o di bisogno di sciogliersi dallo stesso quando queste condizioni hanno provocato delle notevoli sproporzioni tra prestazioni contrattuali.

Risarcimento diretto

Nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione stradale, in attuazione dell'articolo 150 del codice delle assicurazioni, è la procedura di rimborso assicurativo che dal 1° febbraio 2007 in caso d'incidente stradale consente ai danneggiati non responsabili (o parzialmente non responsabili) di essere risarciti direttamente dal proprio assicuratore. Riguarda i sinistri nei quali siano coinvolti non più di due veicoli a motore, immatricolati in Italia (o nella Repubblica di S. Marino o nello Stato Città del Vaticano), con danni a cose e lesioni personali al conducente non superiori ai nove punti di invalidità permanente.

Risoluzione

È un istituto che si riferisce a un vizio del contratto inteso non come "atto" bensì come "rapporto": si tratta, infatti, di una disfunzione del rapporto contrattuale sopravvenuta e causata da una delle fattispecie descritte dal codice. La risoluzione può avvenire per inadempimento, impossibilità sopravvenuta ed eccessiva onerosità.

Sanzioni amministrative

La sanzione amministrativa è prevista per la violazione di disposizioni di natura non penale. Da non confondere con le contravvenzioni, che sono reati e quindi violazioni di norme penali.

Sentenza definitiva (decisione passata in giudicato)

Giudicato è il provvedimento ormai divenuto incontrovertibile, cioè non più assoggettabile ai mezzi ordinari di impugnazione, o perchè è scaduto il termine per poterlo fare, o perchè sono già state esperite tutte le impugnazioni possibili. Quindi il provvedimento passato in giudicato è caratterizzato dall'incontrovertibilità della cosa giudicata, ovvero nessun giudice può nuovamente pronunciarsi su quella sentenza.

Sequestro

È un vincolo di indisponibilità materiale e giuridica del veicolo.

Spese legali

Onorari e diritti del patrocinatore ai sensi del tariffario forense.

Spese liquidate

Spese spettanti all'avvocato definite dal giudice in sede di sentenza.

Spese peritali

Somme spettanti ai periti nominati dal Giudice (C.T.U. Consulenti Tecnici d'Ufficio) o dalla parte (Consulenti Tecnici di Parte).

Spese di soccombenza

Spese liquidate dal giudice nel dispositivo della sentenza.

Soccombente è la parte le cui pretese giuridiche non sono state riconosciute fondate dal giudice.

Società Gestionaria

ARAG Assicurazioni Rischi Automobilistici e Generali S.p.A.

Spese di giustizia

Spese del processo che in un procedimento penale il condannato deve pagare allo Stato. Nel giudizio civile, invece, le spese della procedura vengono pagate dalle Parti contemporaneamente allo svolgimento degli atti processuali e che a conclusione del giudizio il soccombente può essere condannato a rifondere.

Stragiudiziale

Nel linguaggio forense, estraneo al giudizio, che avviene fuori dal giudizio e non fa parte degli atti giudiziari (accordi raggiunti fuori dal tribunale).

Transazione

Accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra di loro insorta o la prevengono.

Tutela Legale

L'assicurazione Tutela Legale ai sensi del D.Lgs. 07/09/2005 n. 209 - Artt. 163/4 e 173/4 e correlati.

Unico caso assicurativo

Fatto dannoso e/o controversia che coinvolge più assicurati.

Valore in lite

Determinazione del valore della controversia.

Veicolo

Mezzo di trasporto identificato in polizza dal numero di targa (a titolo esemplificativo autovettura, autocarro, moto, camper).

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Con il presente contratto la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato in relazione alle garanzie indicate nelle parti:

- SEZIONE I "Norme che regolano l'assicurazione Responsabilità Civile";
- SEZIONE II "Norme che regolano l'assicurazione Tutela Legale".

Il presente contratto viene stipulato dal Contraente per conto dei propri clienti, intendendosi per tali le persone fisiche, residenti e/o domiciliate in Italia, che siano Clienti presso la Sede, le Filiali, le Agenzie o gli Uffici dell'Intermediario stesso e che abbiano sottoscritto la Dichiarazione di Adesione alla presente assicurazione.

Art. 2 - DURATA, EFFETTO E PROROGA DEL CONTRATTO

Il contratto tra il Contraente e la Società è stipulato per la durata di anni 1 (uno), decorrente dalla data della sottoscrizione dello stesso ed ha effetto dalle ore 24:00 del giorno del pagamento del premio indicato nella Scheda di Polizza.

In mancanza di disdetta il contratto è prorogato per la durata di un anno e così successivamente.

Art. 3 - ESONERO DELLA RESPONSABILITÀ DEL CONTRAENTE

Il Contraente stipula la presente polizza per conto dei propri Clienti, restando esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine all'esecuzione del presente contratto per i rapporti sorgenti tra gli Assicurati e la Società.

Art. 4 - COMPETENZA TERRITORIALE

Per ogni controversia derivante dall'applicazione del presente contratto nei rapporti tra Contraente e Società è competente esclusivamente l'Autorità giudiziaria di Milano.

Art. 5 - ALTRE ASSICURAZIONI

Resta convenuto che la validità delle garanzie fornite dalla Società a favore degli Assicurati non è infirmata dalla contemporanea esistenza di altre assicurazioni con altre società.

La Società dispensa gli Assicurati dalle comunicazioni di cui all'art. 1910 C.C..

Art. 6 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali derivanti dalla Polizza sono a carico del Contraente.

Art. 7 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato o della Banca Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita

totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli articoli 1892 o 1893 o 1894 del cod. civ.

Art. 8 - RINVIO ALLA NORME DI LEGGE

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto si rinvia alle norme di legge.

Art. 9 - COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni fra Contraente, Intermediario, Assicurato e la Compagnia, con riferimento al presente contratto di assicurazione, dovranno essere fatte a mezzo lettera raccomandata A.R., telegramma o telefax ai seguenti indirizzi:

BCC Assicurazioni S.p.A.

Largo Tazio Nuvolari, 1 – 20143 Milano
Telefono 02/466275
Fax 02/21072250

Eventuali comunicazioni da parte della Compagnia all'Assicurato saranno indirizzate all'ultimo domicilio conosciuto dell'Assicurato stesso.

Art. 10 - RECLAMI

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società al seguente indirizzo:

BCC Assicurazioni S.p.A.

- Servizio Reclami c/o Cattolica Assicurazioni – Società Cooperativa
- Servizio Reclami di Gruppo –
Lungadige Cangrande, 16 – 37126 Verona (Italia)
Fax: **02/21072280**

E-mail: reclami@bccassicurazioni.bcc.it

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

SEZIONE I
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE
DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DELLA VITA PRIVATA

(*con riferimento al provvedimento ISVAP n°734 del 1 dicembre 1997, i premi relativi alle garanzie Responsabilità Civile Vita Privata vengono attribuiti al ramo 13 – Responsabilità Civile Generale)

Art. 11 - OGGETTO DELLA GARANZIA

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato e il suo Nucleo Familiare, nei limiti del massimale di cui all'Art. 15 di quanto costoro siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili a titolo di risarcimento (per capitale, interessi e spese) di danni cagionati involontariamente a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di fatti accidentali verificatisi nell'ambito dei rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

L'assicurazione vale altresì per i danni cagionati da persone per i fatti delle quali l'Assicurato debba rispondere (quali personale addetto al servizio domestico, figli minori, minori in affidamento temporaneo o preadottivo).

Sono previste le seguenti combinazioni di garanzia:

GARANZIE	MASSIMALE
Responsabilità Civile	€ 750.000,00
+	€ 1.000.000,00
R.C.O.	€ 1.500.000,00

Art. 12 – GARANZIE

A) RESPONSABILITA' CIVILE

A1) Responsabilità Civile per fatti accidentali verificatisi nell'ambito della Vita privata:

L'assicurazione è operante per fatti della vita privata (esclusa pertanto ogni attività professionale, commerciale, industriale, agricola e lavorativa in genere) commessi dall'Assicurato, da persone delle quali deve rispondere (figli minorenni e domestici) e dai componenti il nucleo familiare.

Tra le ipotesi di responsabilità civile sono quindi comprese a titolo esemplificativo e non esaustivo quelle derivanti da:

1. conduzione del fabbricato costituente l'abitazione principale, relative parti comuni comprese dipendenze e pertinenze, impianti fissi ivi compresi gli ascensori, dipendenze e pertinenze del fabbricato, antenne radiotelevisive, giardini, compresi i parchi, gli alberi d'alto fusto, e le recinzioni in muratura, sempreché dette dotazioni costituiscano per destinazione d'uso ed ampiezza complemento del fabbricato;
2. danni a terzi derivanti da spargimento di acqua, rigurgito di fogne e altri liquidi in genere da qualsiasi causa determinata imputabile all'assicurato nella sua qualità di conduttore dell'abitazione.

3. conduzione dei locali ove l'Assicurato dimora saltuariamente e/o per temporanea villeggiatura e uso dei relativi impianti fissi comprese antenne televisive e per radioamatori (escluse piscine);
4. somministrazione di cibi e bevande consumati in casa dell'Assicurato che provochino intossicazione o avvelenamento degli ospiti;
5. proprietà e uso di apparecchi domestici in genere;
6. guida di macchine ed attrezzature anche a motore per attività di giardinaggio nel proprio giardino;
7. proprietà ed uso di: velocipedi, veicoli a mano, imbarcazioni senza motore e windsurf;
8. responsabilità derivante da proprietà, custodia, possesso e uso di animali domestici e da cortile, cani, cavalli e altri animali da sella. La garanzia non comprende l'uso del cane per l'attività venatoria;
9. proprietà e uso di mezzi per invalidi anche se asserviti da motore elettrico e da tutti i necessari ausili, compresi tra queste le protesi, necessari per lo svolgimento della loro normale vita di relazione. La garanzia in oggetto opera nel caso in cui le persone siano portatrici di handicap psichico e/o fisico a condizione che si tratti di persone delle quali l'Assicurato deve rispondere;
10. proprietà e uso di attrezzature e veicoli per il campeggio quali: tende, roulotte, camper, autocaravan e relative attrezzature, compresa l'antenna TV, limitatamente ai danni verificatisi mentre il veicolo si trova in sosta presso campeggi od aree private, esclusa comunque la sua circolazione o sosta su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate;
11. responsabilità civile dell'Assicurato in conseguenza di incendio o scoppio dell'autovettura o del motociclo di sua proprietà, stazionante in garage o aree private, e risponde dei danni materiali cagionati a terzi. Sono comunque esclusi i danni contemplati dall'assicurazione obbligatoria di responsabilità civile autoveicoli;
12. fatto colposo commesso in qualità di pedone o ciclista;
13. lavori di ordinaria manutenzione eseguiti in economia;
14. pratica di attività sportive se svolte per diletto e non a titolo professionale o tali da costituire reddito costante, ricorrente e significativo;
15. pratica di attività di bricolage, modellismo (esclusi i danni ai modelli), campeggio, giardinaggio;
16. danni cagionati dai figli minori in occasione di affidamento temporaneo e/o condiviso all'assicurato;
17. danni derivanti dalla mancata sorveglianza di minori di terzi temporaneamente affidati all'assicurato a condizione che tale attività non venga svolta a carattere professionale e comunque non a titolo oneroso;
18. danni cagionati dai figli minori dell'assicurato temporaneamente affidati a terzi o a un familiare, ascendente o discendente, anche se non convivente dell'assicurato;
19. responsabilità imputabile alla persona alla pari, babysitter, badante, colf, temporaneamente ospite dell'assicurato a condizione che l'evento sia in relazione causale diretta ed esclusiva con le mansioni a questi temporaneamente affidate dall'assicurato;

20. responsabilità dell'assicurato, se soggetto a rivalsa della Compagnia assicuratrice dell'RCA del vettore, per danni cagionati a terzi in qualità di trasportato su veicoli a motore.

La garanzia copre i danni ai veicoli sui quali sono trasportati gli assicurati, se la compagnia del vettore ha esperito azione di rivalsa nei confronti dell'assicurato.

21. Ricorso terzi da incendio da conduzione della dimora abituale o secondaria.

La garanzia è estesa ai danni derivanti da interruzione o sospensione (totale o parziale) dell'utilizzo dei beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi. Se tale copertura è prevista anche in altra polizza, la garanzia è prestata solo in eccedenza rispetto al massimale previsto in quella polizza.

A2) Responsabilità Civile della proprietà dell'abitazione

La garanzia è estesa ai risarcimenti per responsabilità civile dell'assicurato, in qualità di proprietario dell'abitazione.

Sono comprese:

1. le pertinenze e le quote di parti comuni, il loro contenuto, gli impianti fissi per natura e destinazione, le antenne, parchi, giardini, alberi d'alto fusto, viali e strade private, recinzioni in muratura e cancelli (anche automatici);
2. proprietà di attrezzature sportive e da gioco, piscine, purché di pertinenza dell'abitazione;
3. committenza di lavori di straordinaria e ordinaria manutenzione, con l'intesa che se i lavori sono assoggettabili a quanto indicato nel D.Lgs. n°494 del 1996 e successive modifiche, la garanzia opera solo se l'assicurato ha:
 - designato i responsabili dei lavori in conformità a quanto indicato nel D.Lgs. n°494 del 1996;
 - incaricato, con regolare contratto di appalto, una ditta o persona in regola, in conformità e secondo gli obblighi derivanti dalla legge. Nel caso in cui la copertura sia prevista anche con altra polizza, la garanzia è prestata solo per l'eccedenza rispetto al massimale previsto in quella polizza. Sono esclusi i danni subiti dalle persone addette ai lavori.
4. i danni cagionati a terzi da spargimento d'acqua, rigurgito di fogna o di altri liquidi in genere conseguenti a rotture accidentali degli impianti posti a servizio dell'Abitazione. Per le abitazioni facenti parti di complessi condominiali, la garanzia opera per la quota parte di proprietà dell'assicurato.

B) RESPONSABILITA' CIVILE VERSO PRESTATORI D'OPERA (R.C.O.):

B1) R.C.O.

La Società tiene indenne l'assicurato, in regola, al momento del sinistro con gli obblighi di legge, di quanto sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro **da lui dipendenti**, addetti ai servizi domestici e assicurati ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. n° 1124 del 1965.

La garanzia si estende anche ai lavoratori parasubordinati (art. 5 del D. Lgs n° 38 del 2000);

- a titolo di risarcimento danni (non rientranti nella disciplina del D.P.R. n°1124 del 1965 e del D. Lgs. n°38 del 2000), cagionati ai prestatori di lavoro indicati al punto precedente per morte e lesioni personali da infortunio da cui sia derivata **un'invalidità permanente non inferiore al 5%.**

Questa garanzia vale anche per la surrogazione dell'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge n°222 del 1984.

B2) Malattie professionali

La Società tiene indenne l'assicurato, relativamente alle malattie professionali subite dai prestatori d'opera indicati al punto precedente (tabelle allegate al D.P.R. n°1124 del 1965, come risultano dall'elenco riportato dal D.P.R. n°482 del 1975 e successive variazioni), e di quelle ritenute tali dalla Magistratura, **escluse, comunque e in ogni caso, l'asbestosi, la silicosi, le ipoacusie conclamate e la sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS)**. L'assicurazione ha **effetto a condizione che le malattie si manifestino per la prima volta dopo la sottoscrizione del contratto e siano conseguenza di fatti colposi connessi a eventi che si sono verificati durante il periodo di validità del contratto**.

Il massimale rappresenta comunque la **massima esposizione della Compagnia per più danni:**

- originati dallo stesso tipo di malattia professionale, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità del contratto;
- verificatisi nella stessa annualità.

La garanzia non comprende:

- i lavoratori dipendenti per i quali si sia manifestata una ricaduta di malattia professionale, precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- le malattie professionali conseguenti a intenzionale:
 - inosservanza delle disposizioni di legge, da parte dell'assicurato;
 - mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni da parte dell'assicurato o dei suoi incaricati;Questa esclusione cessa di avere effetto per i danni avvenuti successivamente a quando vengono messi in atto accorgimenti ritenuti ragionevolmente idonei a prevenire il ripetersi del sinistro in rapporto alle circostanze;
- le malattie professionali che si manifestano dopo 12 mesi dalla data di cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro.

La Società ha diritto di effettuare, in qualsiasi momento, ispezioni, verifiche e/o controlli sullo stato dell'abitazione indicata in polizza. Il contraente o l'assicurato deve consentire il libero accesso e fornire le notizie e la documentazione necessaria.

L'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Società l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia, e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

Art. 13 – DECORRENZA E CESSAZIONE DELLA GARANZIA ASSICURATIVA

Per ogni Assicurato l'operatività delle garanzie decorre dalle ore 24.00 del giorno indicato sulla Dichiarazione di Adesione e termina alle ore 24.00 dell'anno successivo.

In mancanza di disdetta inviata con Lettera Raccomandata A.R. almeno 30 giorni prima della scadenza annuale della Polizza la copertura assicurativa è prorogata per la durata di un anno e così successivamente.

La Compagnia riterrà valide anche le disdette degli Assicurati pervenute tramite le Filiali della Banca Contraente.

In caso di disdetta del contratto, la copertura assicurativa termina alla data di scadenza annuale indicata sulla Dichiarazione di Adesione.

Art. 14 – COSTO DELLA GARANZIA ASSICURATIVA

Per ciascun Assicurato il costo annuale della garanzia assicurativa, comprensivo di imposte è di:

MASSIMALE	COSTO ANNUALE OPZIONE PLUS
€ 750.000,00	€ 54,00
€ 1.000.000,00	€ 58,00
€ 1.500.000,00	€ 63,00

Art. 15 - MASSIMALE ASSICURATO E FRANCHIGIE

L'assicurazione è prestata sino alla concorrenza del Massimale indicato nella Dichiarazione di Adesione secondo le seguenti opzioni:

- € 750.000,00
- € 1.000.000,00
- € 1.500.000,00

Il massimale è da intendersi per ogni sinistro e per anno assicurativo qualunque sia il numero delle persone che abbiano riportato lesioni corporali od abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà, salvo quanto ai punti 1) e 2) e 3) del presente articolo.

Per ogni sinistro riguardante danni a cose e risarcibile a termini di polizza, verrà applicata una franchigia assoluta di €. 200,00.

Se la garanzia opera per più assicurati, il massimale per il danno cui si riferisce la richiesta di risarcimento resta, ad ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati.

1. Danni da spargimento di acqua e di liquidi in genere

A deroga di quanto previsto all'Art. 12 si conviene tra le Parti che per i danni cagionati a terzi da spargimento di acqua o di liquidi in genere e rigurgito di fogna conseguenti a:

- qualsiasi causa in qualità di conduttore dell'abitazione
- rotture accidentali di tubazioni, condutture, impianti idrici, di riscaldamento, di condizionamento posti al servizio dell'abitazione di proprietà

l'assicurazione è prestata sino alla concorrenza di € 12.000,00 per ogni sinistro e per anno assicurativo con uno scoperto del 10% con il minimo di € 200,00.

2. Cani

A deroga di quanto previsto all'Art. 12 si conviene tra le Parti che relativamente ai soli danni a persone derivanti da aggressioni provocate da cani, quando l'evento abbia avuto origine dalla mancata osservanza dell'ordinanza del 3 marzo 2009 "Ordinanza contingibile e urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani" (G.U. serie generale n° 68

del 23 marzo 2009) e successive integrazioni o modifiche l'assicurazione è prestata sino alla concorrenza di € 100.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

3. Ricorso terzi derivante da incendio da conduzione della dimora abituale o secondaria.

A deroga di quanto previsto all'Art. 12 si conviene tra le Parti che relativamente al ricorso terzi l'assicurazione è prestata sino alla concorrenza di € 100.000,00 per sinistro e per anno assicurativo e con una franchigia pari a € 200,00.

Art. 16 - ESCLUSIONI E LIMITAZIONI

I. Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

- a) tutti coloro la cui responsabilità è coperta dal contratto di assicurazione, nonché il coniuge, gli ascendenti e i discendenti degli stessi, il convivente more uxorio e i figli non coniugati di questi se conviventi con il contraente;
- b) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, nonché tutti i collaboratori familiari occasionali che subiscano il danno in conseguenza dello svolgimento delle loro mansioni.

II. L'assicurazione non comprende i danni:

- a) da partecipazione a competizioni di carattere agonistico concernenti qualsiasi disciplina sportiva e pratica, in genere, delle seguenti attività sportive: pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, scalata di roccia o di ghiacciaio, speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, bob, rugby, football americano, paracadutismo, sport aerei in genere, sport motoristici in genere;
- b) da furti commessi da terzi anche qualora sia stato agevolato da una condotta colposa attiva o omissiva dell'Assicurato;
- c) da detenzione o impiego di sostanze radioattive;
- d) da inquinamento in genere;
- e) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili;
- f) ai trasportati su veicoli a motore;
- g) a cose altrui che l'Assicurato detenga a qualunque titolo;
- h) provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività;
- i) da detenzione o da impiego di esplosivi;
- j) da proprietà e uso di armi da fuoco;
- k) derivanti dall'esercizio della caccia;

- l) derivanti da insalubrità dei locali;
- m) derivanti da estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione, stoccaggio, uso di asbesto puro e/o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
- n) derivanti da violazione di contratti di lavoro, discriminazione razziale, sessuale o religiosa;
- o) conseguenti a guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuto a ordigni di guerra;
- p) provocati da campi elettromagnetici.
- q) di natura punitiva (Exemplary Punitive Damages) verificatisi negli Stati Uniti d'America o in Canada.

Art. 17 - ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione si intende operante in tutto il mondo, compresi Stati Uniti d'America e Canada. In casi di sinistro avvenuto negli Stati Uniti d'America o in Canada, la garanzia opera con il limite del 50% del massimale previsto, con applicazione di una franchigia di € 1.500,00.

Relativamente alla responsabilità civile derivante dalla proprietà e/o conduzione del fabbricato indicato in polizza la garanzia si intende operante a condizione che lo stesso sia situato in Italia ed adibito ad uso abitativo.

SEZIONE I DENUNCIA E GESTIONE DEL SINISTRO

Art. 18 - DENUNCIA DI SINISTRO

L'Assicurato, o se impossibilitato a farlo i suoi familiari, deve ai sensi dell'art. 1913 cod. civ. dare avviso del sinistro a:

BCC Assicurazioni S.p.A.
Ufficio Sinistri – Customer Care
Largo Tazio Nuvolari, 1 – 20143 Milano
oppure telefonando al numero 02/466275

entro 5 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza. La denuncia deve contenere, ove possibile, la descrizione dei fatti, l'indicazione delle conseguenze del sinistro, il nome ed il domicilio dei soggetti danneggiati e degli eventuali testimoni dell'accaduto, la data, il luogo e le cause del sinistro note all'Assicurato.

Art. 19 - GESTIONE DELLE VERTENZE E SPESE LEGALI

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, in sede stragiudiziale o giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici, avvalendosi della collaborazione dell'Assicurato e di tutti i diritti e di tutte le azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce peraltro le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano stati da essa designati, e non risponde di multe od ammende, né delle spese di giustizia penale.

L'Assicurato è tenuto

- a) ad astenersi da qualsiasi riconoscimento di responsabilità, senza essersi preventivamente consultato con la Società o con i legali e tecnici incaricati dalla stessa;
- b) a trasmettere tempestivamente alla Società ogni atto giudiziario a lui notificato o a un componente del suo nucleo familiare;
- c) a collaborare con la Società per consentire la corretta e puntuale gestione della vertenza;
- d) a produrre la documentazione in suo possesso o – se non immediatamente disponibile - ragionevolmente acquisibile dal medesimo;
- e) a comparire in giudizio a semplice richiesta della Società, ove la procedura giudiziale lo prevedesse o se la sua comparizione in giudizio sia ragionevolmente ritenuta dalla Società utile e necessaria per la difesa.

Qualora l'Assicurato non adempia a tali obblighi, è facoltà della Società di ritenersi esonerata dall'obbligo di assumere la difesa.

SEZIONE II
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE
TUTELA LEGALE

PREMESSA DI AFFIDAMENTO

La gestione dei sinistri Tutela Legale è stata affidata dalla Società a:

ARAG Assicurazioni Rischi Automobilistici e Generali S.p.A. con sede e Direzione Generale in Viale delle Nazioni n. 9 - 37135 Verona, Viale del Commercio n.59

in seguito denominata **ARAG**, alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente.

Principali riferimenti:

Telefono centralino: **045.8290411**,
fax per invio nuove denunce di sinistro: **045.8290557**,
mail per invio nuove denunce di sinistro: **denunce@ARAG.it**,
fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro: **045.8290449**.

Art. 20 – OGGETTO DELLA GARANZIA

1. La Società, alle condizioni della presente polizza e **nei limiti del massimale convenuto**, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, **nei casi indicati in polizza**.

2. Tali oneri sono:

- le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo **nel rispetto di quanto previsto dal tariffario nazionale forense (D.M. 8 aprile 2004 e successivi aggiornamenti) anche quando la vertenza deve essere trattata tramite il coinvolgimento di un organismo di mediazione;**
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata dalla Società ai sensi dell'Art. 32 comma 4;
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con la Società ai sensi dell'Art. 32 comma 5;
- le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
- le spese di giustizia;
- Il contributo unificato (D. L. 11.03.2002 n° 28), **se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima**.

3. E' garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell'Art. 30 comma 3.

Art. 21 – DELIMITAZIONI DELL'OGGETTO DELLA GARANZIA

1. L'Assicurato è tenuto a:

- **regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme relative alla registrazione degli atti giudiziari e non, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo;**

- **ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.**

2. La Società non si assume il pagamento di:

- **multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;**
- **spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale).**

3. Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.

4. Non sono oggetto di copertura assicurativa:

- **le indennità a carico dell'Assicurato spettanti all'Organismo di mediazione costituito da un Ente di diritto pubblico oppure da un Organismo privato;**
- **i patti quota lite conclusi tra l'Assicurato ed il legale che stabiliscano compensi professionali.**

Art. 22 – SOGGETTI ASSICURATI

Le garanzie previste all'Art. 20 – Oggetto dell'assicurazione vengono prestate all'Assicurato ed ai componenti del suo nucleo familiare **risultante dal certificato di stato di famiglia.**

Nel caso di controversie fra Assicurati con la stessa polizza le garanzie vengono prestate **unicamente a favore dell'Assicurato che ha sottoscritto il Modulo di Adesione alla presente Convenzione Collettiva.**

Art. 23 – COSTO DELLA GARANZIA ASSICURATIVA

Per ciascun Assicurato il costo annuale della garanzia assicurativa, comprensivo di imposte è di:

MASSIMALE	COSTO ANNUALE OPZIONE PLUS
€ 5.000,00	€ 29,00

Art. 24 – MASSIMALE

La Tutela Legale viene prestata fino alla concorrenza di € 5.000,00 da intendersi come massimale per caso assicurativo senza limite annuo.

Art. 25 – ALTRE ASSICURAZIONI

L'Assicurato deve comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; l'Assicurato deve dare avviso dei casi assicurativi a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 Codice Civile.

Art. 26 – PRESTAZIONI GARANTITE

Ambiti:

Vita privata

Le garanzie vengono prestate nell'ambito della vita privata **con esclusione della proprietà e della circolazione stradale relative a veicoli soggetti all'assicurazione obbligatoria di cui alla Legge 24.12.1969 n. 990 e successive modificazioni.**

IMMOBILE

Le garanzie vengono prestate alle persone assicurate nella veste di conduttore o proprietario di un immobile o parte di esso, **purché costituente l'abitazione principale direttamente utilizzata dall'Assicurato.**

Le garanzie valgono per:

1. sostenere l'esercizio di pretese al **risarcimento danni extracontrattuali** a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi;
2. sostenere la difesa in procedimenti penali per **delitti colposi o contravvenzioni**. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.

Art. 27 – ESCLUSIONI

Le garanzie non sono valide:

- a) per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
- b) in materia fiscale ed amministrativa;
- c) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- d) per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori;
- e) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- f) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di autoveicoli, imbarcazioni o aeromobili;
- g) per fatti dolosi delle persone assicurate;
- h) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- i) per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale;
- j) per qualsiasi caso assicurativo inerente o derivante dall'esercizio della professione medica e di attività di lavoro autonomo, di impresa, e/o altre tipologie di collaborazione;
- k) per la locazione o proprietà di immobili o parte di essi non costituenti l'abitazione dell'Assicurato;
- l) per controversie relative alla compravendita, permuta di immobili e alla loro costruzione ex novo; in quest'ultimo caso restano escluse le controversie relative a contratti di appalto, fornitura e posa in opera di materiali;
- m) per spese legali derivanti dalla proposizione di querele;
- n) per le vertenze con la Banca che intermedia il presente contratto;
- o) per i casi di adesione a class action;
- p) per fatti conseguenti a calamità naturali o eventi atmosferici eccezionali, quali, a titolo di esempio, terremoti, alluvioni, frane, eruzioni vulcaniche, valanghe, dissesti idrogeologici.

Art. 28 – INSORGENZA DEL CASO ASSICURATIVO

1. Ai fini della presente copertura, per insorgenza del caso assicurativo si intende:

- per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali - **il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;**
- per tutte le restanti ipotesi - **il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.**

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della **prima violazione.**

2. La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti:

▪ **durante il periodo di validità della copertura**, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;

3. La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati già disdetti da uno degli Assicurati o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei Assicurati.

4. Si considerano a tutti gli effetti come **unico caso assicurativo**:

- vertenze, giudiziali e non, promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande scaturenti da fatti collegati e/o tra loro connessi e/o consequenziali, ad un medesimo contesto riferito all'evento coperto in garanzia;

- procedimenti penali a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.

In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma **il relativo massimale resta unico** e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

Art. 29 – ESTENSIONE TERRITORIALE

Nell'ipotesi di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi nonché di procedimento penale l'assicurazione vale per i casi assicurativi che insorgono **in Europa o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del Mare Mediterraneo sempreché il Foro competente, ove procedere, si trovi in questi territori.**

SEZIONE II DENUNCIA E GESTIONE DEL SINISTRO
--

Art. 30 – DENUNCIA DEL CASO ASSICURATIVO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE

1. L'Assicurato deve immediatamente denunciare ad ARAG qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.
2. In ogni caso deve fare pervenire alla Compagnia c/o ARAG Assicurazioni Rischi Automobilistici e Generali S.p.A. notizia di ogni atto a lui notificato, entro 3 (tre) giorni dalla data della notifica stessa. L'Assicurato può denunciare i nuovi sinistri tramite:

mail alla casella
denunce@ARAG.it

o al numero di
centralino + **39.045.82.90.411**
fax +**39.045.82.90.557**.

Per la successiva trattazione dei sinistri già aperti e successivi scambi di corrispondenza può essere utilizzata la posta ordinaria:

ARAG - Assicurazioni Rischi Automobilistici e Generali S.p.A.

Ufficio Sinistri
Via del Commercio, 59 - 37135 Verona
o al numero di fax +**39.045.82.90.449**

3. L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, iscritto presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo ad ARAG contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo.
4. Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, ARAG lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato.
5. L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con ARAG.

Art. 31 – FORNITURA DEI MEZZI DI PROVA E DEI DOCUMENTI OCCORRENTI ALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA ASSICURATIVA

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

- **informare immediatamente la Società in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;**
- **conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire**

- **ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.**

Art. 32 – GESTIONE DEL SINISTRO E DEL CASO ASSICURATIVO

1. Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, la Società si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.
2. Ove ciò non riesca, **se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo** e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini dell'art. 30.
3. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale **se l'impugnazione presenta possibilità di successo.**
4. L'Assicurato **non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione della Società.**
5. L'eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti **viene concordata con la Società.**
6. La Società non è responsabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti.
7. **In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'Assicurato e la Società, la decisione può venire demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.**
Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.
8. La Società avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.
9. **Qualora l'assicurato intenda adire le vie giudiziarie nei confronti della Società, l'azione civile dovrà essere preceduta dal tentativo di mediazione qualora sia previsto obbligatoriamente dalla normativa vigente come condizione di procedibilità.**

Art. 33 – RECUPERO DI SOMME

1. **Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.**
2. **Spettano invece al ARAG, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.**